

(N. 1513)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1753)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 GENNAIO 1951

Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'articolo 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1965, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge, con facoltà di riservare all'Amministrazione delle poste, nonchè ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.